



## **Titolo**

Mezzi di prova - mezzi di ricerca della prova - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - in genere – provenienza dalla autorità giudiziaria – presunzione *juris tantum* di conformità – sussistenza.

## **Descrizione**

Nell'illecito sportivo, ai fini della utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, è sufficiente sia comprovata la loro provenienza dalla Autorità giudiziaria, da ciò derivando una presunzione *juris tantum* di conformità. (In motivazione la Corte ha specificato che il giudice sportivo non ha né l'obbligo, né il potere di sindacare la legalità della procedura seguita dal giudice penale che ha disposto ed acquisito il predetto materiale probatorio).

## **Stagione Sportiva**

2019-2020

## **Numero**

n. 55/CFA/2019-2020/C

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Sferrazza

## **Riferimenti normativi**

art. 57 CGS;

## **Provvedimenti**

**Sezioni Unite - DECISIONE N. 055CFA del 4 marzo 2020 (A.S.D. U.G. MANDURIA SPORTO - PROCURA FEDERALE)**